

COMUNE DI MONSUMMANO TERME

Provincia di Pistoia

STATUTO COMUNALE

- APPROVATO ai sensi dell'art. 4 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, con deliberazione C.C. n. 117 del 7.10.1991, esecutiva, pubblicato sul B.U.R.T. - S.S. n. 73 del 24.12.1991;
- ADEGUATO E REVISIONATO con deliberazione C.C. n. 23 del 6.3.1995, esecutiva, sulla base della Legge 25 marzo 1993, n. 81 e del Decreto Legislativo 3 febbraio 1995, n. 29 - pubblicato sul B.U.R.T. - S.S. n. 38 del 24.5.1995;
- MODIFICATO con deliberazione C.C. n. 65 del 21.6.1996, esecutiva, pubblicato sul B.U.R.T. n. 13 del 2.4.1997;
- MODIFICATO ED INTEGRATO con deliberazioni C.C. n. 27 del 10.4.2001 e n. 39 del 14.6.2001, esecutive, sulla base del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato sul B.U.R.T. Parte Seconda n. 31 dell'1.8.2001 - Supplemento n. 131;
- MODIFICATO ED INTEGRATO con deliberazione C.C. n. 37 del 16.6.2006, esecutiva, pubblicato sul B.U.R.T. Parte Quarta n. 31 del 2.8.2006 – Supplemento n. 104;
- MODIFICATO con deliberazione C.C. n. 74 del 29.10.2012, esecutiva.

TESTO COORDINATO

INDICE

CAPO I: IL COMUNE

ART. 1 - DEFINIZIONE

ART. 2 - ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 3 - SEDE

ART. 4 - STEMMA, GONFALONE E BOLLO

ART. 5 - TITOLO DI CITTA'

ART. 6 - PRINCIPI

ART. 7 - FUNZIONI E COMPITI

ART. 8 - ALBO PRETORIO

ART. 9 - ARCHIVIO

CAPO II: IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 10 - ELEZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

ART. 11 - DURATA IN CARICA

ART. 12 - ATTRIBUZIONI

ART. 13 - STATUS DI CONSIGLIERE COMUNALE

ART. 14 - CONSIGLIERE ANZIANO

ART. 15 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 16 - PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 17 - CESSAZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI

ART. 18 - PUBBLICITA' SPESE ELETTORALI

ART. 19 - POTESTA' REGOLAMENTARE

ART. 20 - VIOLAZIONE A REGOLAMENTI COMUNALI

ED ORDINANZE SINDACALI.

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE

ART. 21 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
ART. 22 - COMMISSIONE COMUNALE PARI OPPORTUNITA'
ART. 23 - COMMISSIONI COMUNALI DI GARANZIA
ART. 24 - COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI
ART. 25 - INCARICHI SPECIALI
ART. 26 - GRUPPI CONSILIARI
ART. 27 - CAPI GRUPPO CONSILIARI
ART. 28 - CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO
ART. 29 - PRIMA RIUNIONE
ART. 30 - LINEE PROGRAMMATICHE
ART. 31 - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
ART. 32 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 33 - CONSIGLIO COMUNALE APERTO
ART. 34 - VALIDITA' DELLE SEDUTE
ART. 35 - PRESIDENZA
ART. 36 - VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 37 - FASE PARTECIPATIVA
ART. 38 - VOTAZIONI
ART. 39 - PUBBLICITA'
ART. 40 - VERBALIZZAZIONE, PROMULGAZIONE
E PUBBLICITA' DEI PROVVEDIMENTI

CAPO III: LA GIUNTA COMUNALE

ART. 41 - COMPOSIZIONE E NOMINA
ART. 42 - DURATA IN CARICA
ART. 43 - ATTRIBUZIONI
ART. 44 - COMPETENZE DEGLI ASSESSORI
ART. 45 - ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI
ART. 46 - FUNZIONAMENTO
ART. 47 - CONVOCAZIONE
ART. 48 - PRESIDENZA
ART. 49 - SVOLGIMENTO LAVORI
ART. 50 - VALIDITA' DELLA SEDUTA
ART. 51 - VOTAZIONE
ART. 52 - CESSAZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI
ART. 53 - DECADENZA DELLA GIUNTA
ART. 54 - MOZIONE DI SFIDUCIA
ART. 55 - VERBALIZZAZIONE, PROMULGAZIONE
E PUBBLICITA' DEI PROVVEDIMENTI

CAPO IV: IL SINDACO

ART. 56 - ELEZIONE

ART. 57 - FUNZIONI
ART. 58 - GIURAMENTO
ART. 59 - DISTINTIVO
ART. 60 - ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ART. 61 - ATTRIBUZIONI QUALE UFFICIALE DI GOVERNO
ART. 62 - POTERI DI DELEGA
ART. 63 - POTERI DI NOMINA
ART. 64 - VICE SINDACO
ART. 65 - POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO
ART. 66 - NOMINA DELLA GIUNTA
ART. 67 - NOMINA RESPONSABILI STRUTTURE ORGANIZZATIVE
ART. 68 - CESSAZIONE DALLA CARICA
ART. 69 - POTERE DI ORDINANZA
ART. 70 - POTERE DI DECRETAZIONE

CAPO V: PROGRAMMAZIONE,
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTECIPAZIONE

ART. 71 - PRINCIPI
ART. 72 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
ART. 73 - PARTECIPAZIONE ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA
ART. 74 - RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO E COMUNICAZIONE INIZIO
ART. 75 - PARERI E ATTIVITA' CONSULTIVA
ART. 76 - ASSOCIAZIONISMO
ART. 77 - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
ART. 78 - COOPERAZIONE
ART. 79 - ASSEMBLEE E MANIFESTAZIONI
ART. 80 - INIZIATIVA POPOLARE
ART. 81 - INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE POPOLARE
ART. 82 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI
ART. 83 - DIRITTO DI ACCESSO E D'INFORMAZIONE

CAPO VI: REFERENDUM POPOLARI

ART. 84 - PRINCIPI
ART. 85 - INDIZIONE
ART. 86 - AMMISSIBILITA'
ART. 87 - LIMITI
ART. 88 - COLLEGIO DI GARANZIA
ART. 89 - ESITO DEL REFERENDUM
ART. 90 - EFFETTI DEI REFERENDUM
ART. 91 - EFFICACIA TEMPORALE DEL VINCOLO

CAPO VII: DIFENSORE CIVICO

ART. 92 - ISTITUZIONE

ART. 93 - REQUISITI E MODALITA' DI ELEZIONE

ART. 94 - DURATA IN CARICA E REVOCA

ART. 95 - INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

ART. 96 - MEZZI, FUNZIONI E PREROGATIVE

CAPO VIII: AMMINISTRAZIONE ED ORGANIZZAZIONE

ART. 97 - PRINCIPI GENERALI

ART. 98 - PERSONALE

ART. 99 - DIRIGENZA

ART. 100 - CONTROLLI INTERNI

ART. 101 - CONFERENZE ORGANIZZATIVE

ART. 102 - COLLABORAZIONI ESTERNE

ART. 103 - IL SEGRETARIO GENERALE

ART. 104 - IL VICE SEGRETARIO GENERALE

ART. 105 - INCARICHI DI DIREZIONE A TEMPO DETERMINATO

CAPO IX: CONFLITTI DI COMPETENZA

ART. 106 - MODALITA' RISOLUTIVE DEI CONFLITTI DI COMPETENZA

CAPO X: SERVIZI

ART. 107 - SERVIZI PUBBLICI

ART. 108 - MODALITA' DI ASSUNZIONE DEI SERVIZI

ART. 109 - SERVIZI IN ECONOMIA

ART. 110 - SERVIZI IN CONCESSIONE

ART. 111 - AZIENDE SPECIALI

ART. 112 - ISTITUZIONI

ART. 113 - SOCIETA' PER AZIONI O SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

ART. 114 - VIGILANZA E CONTROLLO

ART. 115 - FORME ASSOCIATE

CAPO XI: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 116 - INDIRIZZI

ART. 117 - PRINCIPI

ART. 118 - FINANZA LOCALE

ART. 119 - INVESTIMENTI

ART. 120 - BILANCIO

ART. 121 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

ART. 122 - TESORERIA

ART. 123 - ATTIVITA' CONTRATTUALE

ART. 124 - CONTRATTI

ART. 125 - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 126 - REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

ART. 127 - BENI, DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE

CAPO XII: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 128 - VERIFICA STATUTARIA

ART. 129 - ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

ART. 130 - MODIFICAZIONI, ABROGAZIONE

ED ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

ART. 131 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CAPO I: IL COMUNE

ART. 1 - DEFINIZIONE

1. La Comunità monsummanese è ordinata in Comune autonomo secondo i principi costituzionali, sulla base e nei limiti delle leggi generali della Repubblica e secondo le norme del presente Statuto.

2. Il Comune di Monsummano Terme è l'Ente che rappresenta la Comunità insediata nel proprio territorio, curandone gli interessi e promuovendone tutte le forme di sviluppo.

3. Il Comune di Monsummano Terme rappresenta e tutela la Comunità locale verso gli altri livelli di governo e di amministrazione.

4. Il Comune riconosce parità di diritti a tutti senza distinzione di sesso, cultura, razza e religione.

5. Il Comune è l'Ente territoriale rappresentativo della Comunità amministrata e si colloca, nell'ordinamento costituzionale, come istituzione decentrata di democrazia ed autonomia.

ART. 2 - ELEMENTI COSTITUTIVI

1. Sono elementi costitutivi del Comune il Territorio, la Popolazione, la Personalità e l'Ordinamento giuridico.

2. Il Territorio del Comune di Monsummano Terme comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art.9 della Legge 24 Dicembre 1954, n.1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

3. La Popolazione è costituita dalle persone che vivono e che risiedono sul territorio comunale.

4. La Personalità giuridica è di diritto pubblico e di diritto privato, deriva dall'essere "corpo morale" e permette al Comune di essere titolare di diritti e poteri pubblici.

5. L'Ordinamento giuridico è determinato secondo le funzioni ed i compiti demandati dalla Costituzione, dalle Leggi e dal presente Statuto.

ART. 3 - SEDE

1. La Sede del Comune, dei suoi Organi istituzionali e degli Uffici è istituita nel Palazzo Comunale sito nel capoluogo.

2. Il Consiglio Comunale e la Giunta si riuniscono normalmente nel Capoluogo, nel Palazzo Comunale, od in altra Sede idonea.

3. Gli Uffici comunali ed i servizi amministrativi possono essere decentrati e aver sede anche fuori dal Palazzo Comunale e dal Capoluogo.

ART. 4 - STEMMA, GONFALONE E BOLLO

1. Le insegne del Comune sono costituite dallo Stemma, dal Gonfalone e dal Bollo.

2. Lo Stemma ed il Gonfalone del Comune sono raffigurati in appositi bozzetti, con le rispettive descrizioni.

3. I suddetti bozzetti sono approvati dal Consiglio Comunale con apposito provvedimento.

4. Nelle cerimonie ufficiali il Comune fa uso del Gonfalone con l'osservanza delle norme del D.P.C.M. 3 Giugno 1986.

5. Associazioni, Gruppi e Enti operanti nel territorio comunale possono essere autorizzati, con atto della Giunta Comunale, all'uso dello Stemma in occasione di manifestazioni, cerimonie ed iniziative di rilevante interesse comunale,

provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

6. Il Bollo, in gomma o in secco, reca lo Stemma del Comune, la sua denominazione e serve ad identificare e certificare l'autenticità degli atti.

ART. 5 - TITOLO DI CITTA'

1. Il Comune si fregia con il titolo di "Città", riconosciutogli sulla base delle proprie caratteristiche peculiari con Decreto del Presidente della Repubblica in data 29 luglio 1993.

ART. 6 - PRINCIPI

1. Il Comune di Monsummano Terme, nell'ambito del principio repubblicano caratterizzato in struttura organica e pluralistica, si considera elemento fondamentale di autonomia locale che trova effettivo riconoscimento nell'ambito organizzativo dei pubblici poteri e si riconosce ente autonomo, dotato di autonomia statutaria, di autonomia normativa, di autonomia politica, di autarchia e di autoamministrazione, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali dello Stato che ne determinano le funzioni, nonché di autonomia impositiva e finanziaria, nell'ambito delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nelle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il Comune, in particolare:

a) Svolge funzioni politiche, normative e di governo per la cura degli interessi e per la promozione di ogni forma di sviluppo della propria collettività fondando la propria azione sui principi di libertà, giustizia ed eguaglianza contenuti nella Costituzione della Repubblica.

b) Individua, quali obiettivi preminenti della propria attività istituzionale, l'affermazione dei valori umani, il soddisfacimento dei bisogni collettivi; la promozione delle condizioni atte a rendere effettivi i diritti e la partecipazione di tutti i residenti e dei monsummanesi residenti all'estero alla vita politica, economica, sociale e culturale.

b-bis) Il Comune promuove, nel rispetto dei principi costituzionali, l'estensione del diritto di voto agli immigrati.

c) Riconosce e sostiene il libero sviluppo della vita sociale della propria collettività attraverso la valorizzazione di ogni forma di associazionismo libero e democratico.

d) Considera il tessuto sociale ed economico monsummanese costituito da persone ed attività economiche diverse, frutto di immigrazione e di sviluppo dovuto all'espansione economica realizzata nel tempo attraverso un continuo processo di riconversione aziendale che, tenendo conto dell'evolversi delle condizioni di mercato, ha reso e rende possibile il processo di trasformazione del Comune da un paese agricolo in un moderno centro di attività industriali ed imprenditoriali in cui l'asse portante si basa sull'industria calzaturiera alla quale si affiancano le innumerevoli attività economiche, il crescente settore del termalismo e del turismo e la perdurante agricoltura.

e) Afferma il diritto a dotarsi di una propria organizzazione territoriale degli Uffici e dei Servizi che, tenuto conto della popolazione residente o temporaneamente presente e delle risorse finanziarie, dovrà basarsi sulla accertata e concreta necessità di dover far fronte: alla trasformazione e crescita sociale ed economica della collettività; alla presenza sul territorio di un notevole flusso di presenze per ragioni di cura, soggiorno e turismo; all'esistenza di importanti Uffici e strutture pubbliche ed all'ubicazione di notevoli attività industriali e commerciali.

f) Sostanzia la vita amministrativa locale sui principi atti a creare, mantenere e rinsaldare rapporti con la Collettività favorendo la eliminazione delle cause che possono generare fenomeni di sfiducia, di disinteresse e di non partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa della Comunità.

g) Impronta l'attività amministrativa locale al massimo rispetto dei valori costituzionali di libertà, di democrazia e di partecipazione popolare, attraverso condotte e piani che evitino l'instaurarsi, nell'apparato politico-burocratico-amministrativo, di uomini e mezzi che possano offuscare la trasparenza, il buon andamento e la correttezza della

Pubblica Amministrazione.

h) Riconosce nell'autonomia politica locale lo strumento per mezzo del quale la Comunità locale, attraverso propri rappresentanti liberamente eletti, può stabilire le linee di azione od i programmi amministrativi atti a soddisfare i bisogni locali.

i) Opera la separazione tra l'attività di indirizzo politico, svolta dagli organi di direzione politica, che definiscono gli obiettivi ed i programmi dell'attività amministrativa, e l'attività amministrativa in senso stretto, affidata ai Dirigenti ed al personale dell'Ente, con il coordinamento del Segretario Generale.

l) Afferma la necessità di un coordinamento fra la finanza statale, quella regionale e quella comunale al fine di evitare che siano inaridite le fonti di entrata, consentendo agli Enti Locali di poter far fronte in modo pieno ed assoluto alle specifiche esigenze della collettività.

m) Promuove ed incentiva forme di collaborazione tra Amministrazione, comunità e Forze dell'Ordine al fine di combattere la criminalità, in ogni sua manifestazione, onde dare sicurezza al territorio e tranquillità alla comunità.

ART. 7 - FUNZIONI E COMPITI

1. Le funzioni ed i compiti di cui il Comune ha la titolarità, sono esercitati secondo i contenuti del presente Statuto, dei Regolamenti comunali e secondo le Leggi statali e regionali.

2. Le funzioni conferite con Leggi dello Stato e della Regione sono esercitate secondo il principio della sussidiarietà.

3. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

4. Il Comune, in particolare, individua, nell'ambito e nei contenuti delle Leggi Regionali, nella cooperazione con la Regione stessa, con la Provincia e con gli altri Comuni una delle funzioni e dei compiti fondamentali per lo sviluppo economico, sociale e civile.

5. Il Comune nell'esercizio delle funzioni e dei compiti propri e delegati, in particolare:

a) Ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

b) Promuove la cooperazione fra i popoli riconoscendo nella pace un diritto fondamentale delle persone ed un dovere della Comunità locale che ad essa deve ispirarsi lavorando per porre insieme tutte le condizioni che rendano concreta la sua attuazione.

c) Riconosce carattere essenziale nella cura, sviluppo e valorizzazione dell'economia del proprio territorio, ed in modo particolare, alle risorse turistiche e termali promuovendone e favorendone lo sviluppo.

d) Promuove, di concerto con le strutture sanitarie, gli Ordini Professionali e le Università degli Studi, la più vasta azione di ricerca scientifica e di propaganda informativa sulle proprietà terapeutiche delle cure termali, eventualmente in concorso con la Regione, la Provincia e gli altri Comuni, ritenendo il termalismo uno degli strumenti nella formazione della salute e nel campo della prevenzione, della riabilitazione e della cura.

e) Individua nel settore calzaturiero una delle peculiari specificazioni sostanziali che caratterizzano l'attività economica del Comune e concorre allo sviluppo ed alla tutela del patrimonio di professionalità delle maestranze, dei lavoratori, dei tecnici e degli operatori economici per la difesa, il consolidamento e lo sviluppo di questo particolare settore dell'economia locale.

f) Considera l'agricoltura tra le attività economiche rilevanti ed indica negli agricoltori e nelle loro Associazioni i soggetti con i quali definire progetti ed iniziative che tengano conto degli interessi economici del settore e dei servizi sul territorio per una migliore qualità della vita nelle campagne.

- g) Persegue, nei settori dell'agricoltura e foreste, delle fiere e mercati, del turismo e dell'industria alberghiera ogni attività, iniziativa e scopo utile al maggior raggiungimento dello sviluppo economico delle categorie interessate e della comunità.
- h) Promuove ed agevola l'artigianato locale, la cooperazione a carattere di mutualità senza fini speculativi e l'organizzazione di un razionale sviluppo economico delle attività commerciali e distributive presenti sul territorio.
- i) Favorisce e concorre, nel settore delle attività produttive e dei servizi alle imprese a porre in essere tutte le iniziative ritenute più utili al fine di consolidarne la presenza sul territorio, migliorarne l'efficienza produttiva nonché per tutelarne e svilupparne l'occupazione nell'interesse dell'economia e dei consumatori.
- l) Attiva forme di cooperazione giovanili allo scopo di favorire l'occupazione e promuove forme di cooperazione e di associazionismo della terza età per lo svolgimento di attività del tempo libero anche a vantaggio della migliore utilizzazione dei servizi e del territorio.
- m) Diffonde la cultura delle tradizioni e della storia locale, nonché di quei personaggi monsummanesi che hanno avuto ed avranno una rilevanza nazionale e internazionale, servendosi anche dell'ausilio delle Istituzioni scolastiche affinché questi valori concorrano alla formazione culturale delle nuove generazioni.
- n) Riconosce la cultura quale patrimonio inalienabile della comunità e strumento valido ed efficace di elevazione sociale della collettività. A tal fine concorre a rimuovere le cause che possono ostacolare il diffondersi della cultura ed adotta misure atte a garantire la possibilità a tutti i giovani di accedere alla scuola di ogni ordine e grado.
- o) Assicura, attraverso la istituzione di una Commissione Comunale per la pari opportunità, iniziative volte alla eliminazione delle differenze che si possono eventualmente riscontrare per il riconoscimento della parità dei diritti dei cittadini di ambo i sessi. In particolare all'interno delle Commissioni consiliari, di concorso, negli organi collegiali del Comune, nonché negli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti sono rappresentati entrambi i sessi.
- p) Garantisce ai minori i diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia e s'impegna affinché sia a loro consentita l'affermazione della piena titolarità ad essere cittadini.
- q) Indirizza forme di attività e servizi a favore degli anziani perché questi abbiano occasioni d'impegno per superare la solitudine e l'emarginazione e sopraffare l'angoscia di sentirsi abbandonati ed inutili.
- r) Persegue l'obiettivo della migliore qualità della vita per i soggetti ed i gruppi sociali più disagiati, con particolare riguardo ai portatori di handicap, attuando, anche con l'ausilio delle rappresentanze di categoria, la creazione delle condizioni atte a superare tutti gli ostacoli che limitano il pieno esercizio dei loro diritti.
- s) Assume la promozione del rapporto tra famiglia e territorio come valore fondamentale per la predisposizione dei piani e dei programmi dell'Amministrazione.
- s-bis) Riconosce le forme di convivenza non fondate sul matrimonio.
- t) Promuove e sviluppa la pratica sportiva attraverso la costruzione dell'impiantistica di base, la creazione di appositi servizi e la tutela sanitaria dei praticanti.
- u) Concorda ed emana con Istituti di credito e bancari, indirizzi ed attività al fine di armonizzare lo sviluppo sociale ed economico per meglio consentire lo svolgimento delle attività che producono reddito e per dirigere, attuare e migliorare forme e procedure di accesso al credito a favore di quelle categorie o attività che appaiono maggiormente bisognosi di attenzione o che si trovano in crisi.
- v) Concorre, nelle forme ritenute più idonee, ad assicurare alla comunità il godimento dei diritti alla salute pubblica, all'assistenza sanitaria ed all'assistenza sociale.
- z) Esercita le funzioni sanitarie demandate dalla Legge istitutiva del servizio Sanitario Nazionale che non siano di

competenza dello Stato o della Regione.

a2) Svolge ed attua in forma associata o direttamente, avvalendosi dell'attività e dell'operato delle associazioni di assistenza e di volontariato presenti nel territorio comunale, l'organizzazione e l'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza previsti dalla Legge.

b2) Opera, secondo le modalità ed i principi contenuti nelle leggi regionali, nel campo dell'assistenza scolastica.

c2) Garantisce, nel principio della trasparenza dell'azione amministrativa, la più ampia partecipazione e l'esercizio del diritto di accesso della comunità alla vita amministrativa.

d2) Attiva quanto necessario affinché la componente elettiva, la burocrazia comunale e la concreta attività amministrativa dell'Ente con particolare riferimento alle gare di appalti e concessioni siano improntate alla massima ed assoluta trasparenza.

e2) Attua quale Ente esponentiale della Comunità locale, l'esercizio del potere di rappresentanza e d'impulso verso lo Stato, la Regione, la Provincia e gli Enti ed Istituzioni nelle materie attribuite per legge alla loro competenza.

f2) Attua ed indirizza i servizi comunali al rispetto dei valori sociali, etici e morali dell'istituzione familiare e del rispetto della persona umana.

g2) Adotta una organizzazione ed una articolazione dell'orario degli Uffici e dei Servizi comunali che tenga conto delle esigenze della comunità e delle realtà sociali ed economiche presenti sul territorio ed in particolare degli anziani e dei portatori di handicap, attuando anche forme eventuali di decentramento compatibili con la dotazione immobiliare e di personale ed in armonia al principio dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa.

h2) Persegue un giusto rapporto ed equilibrio tra tutte le frazioni, le località e le zone del territorio comunale coordinando a tal fine gli interventi relativi alle opere d'interesse pubblico, agli insediamenti abitativi ed alle attività produttive.

i2) Adotta iniziative e strumenti atti alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque ed a prevenire ed eliminare forme e cause d'inquinamento.

l2) Opera per la piena difesa e sviluppo del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico e per la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali.

m2) Favorisce un assetto territoriale che garantisca la protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita attuali e future dei propri cittadini.

n2) Considera determinanti i problemi della tutela ecologica e della eliminazione dell'inquinamento ed a tale scopo incentiva la popolazione, in particolare le nuove generazioni, a farsi una coscienza ecologica sugli aspetti del territorio, del verde e dell'inquinamento.

o2) Gestisce i servizi elettorale, anagrafico, stato civile, statistica e leva militare le cui funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

p2) Esercita i compiti e le funzioni amministrative che gli vengono affidate e delegate dalle Leggi dello Stato e delle Regioni secondo le direttive impartite e con le risorse finanziarie assicurate per lo svolgimento di tali scopi, risorse che, se necessario, potranno essere integrate anche con fondi propri secondo le disponibilità.

q2) Concorre, nel rispetto delle leggi tributarie vigenti, all'attuazione di un sistema di finanza locale informato ai principi della capacità e della progressività contributiva, nonché ai principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente di cui alla Legge 27.7.2000, n. 212.

r2) Favorisce l'espansione delle relazioni sociali, economiche e culturali del Comune con le altre realtà territoriali nazionali ed estere.

s2) Impronta l'attività amministrativa e la gestione dei servizi al raggiungimento degli obiettivi finali della programmazione comunale e secondo criteri di efficienza e di efficacia nel principio della economicità di gestione.

6. Per l'attuazione dei compiti e delle funzioni sopra descritte, il Comune, nell'ambito del principio riconosciuto della potestà regolamentare, si riserva il diritto di emanare appositi Regolamenti comunali.

ART. 8 - ALBO PRETORIO

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei manifesti e delle notizie che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

ART. 9 - ARCHIVIO

1. L'archivio costituisce la raccolta ordinata degli atti del Comune che si sono formati nel corso degli anni in dipendenza dell'attività esplicata dall'Ente, dei fatti e dei rapporti sociali che si sono sviluppati e verificati nella Comunità.

2. L'archivio comunale rappresenta, quindi, l'insieme organico delle testimonianze storiche e culturali del Comune che assicura elementi certi di riferimento e d'indirizzo per il perseguimento delle finalità politiche, amministrative, sociali e culturali della Comunità.

CAPO II: IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 10 - ELEZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Le norme relative all'elezione e composizione del Consiglio Comunale sono determinate dalla legge.

2. Il funzionamento del Consiglio comunale si basa sui seguenti principi-quadro:

- a) della autonomia funzionale, organizzativa e contabile;
- b) della regolarità della convocazione e della riunione;
- c) della pubblicità delle sedute, ad eccezione delle ipotesi previste dal Regolamento;
- d) dell'attività delle Commissioni;
- e) della partecipazione del Segretario Generale alle sedute;
- f) del rispetto dei diritti dei Consiglieri, specie quelli che si riferiscono alla presentazione ed alla discussione delle proposte, della garanzia e della partecipazione delle minoranze;
- g) del diritto di informazione;

3. Il Regolamento di funzionamento degli Organi svilupperà ed articolerà i suddetti principi.

ART. 11 - DURATA IN CARICA

1. Il Consiglio Comunale dura in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.

2. Dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali il Consiglio Comunale può adottare solo atti urgenti ed improrogabili.

ART. 12 - ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Comunale rappresenta direttamente la Comunità dalla quale è stato eletto e esprime gli interessi generali della collettività dandone piena attuazione attraverso la propria attività politico-amministrativa.

2. Il Consiglio Comunale:

- determina gli indirizzi di carattere politico-amministrativo e ne esercita il relativo controllo;
- esprime i propri indirizzi politici attraverso l'adozione di atti quali le risoluzioni ed ordini del giorno contenenti i criteri, le finalità e gli obiettivi del Comune;
- attua i propri indirizzi amministrativi attraverso l'adozione di atti fondamentali, aventi carattere normativo, programmatico, organizzativo, negoziale e gestionale;

- riconosce agli atti fondamentali carattere d'indirizzo e di controllo dell'attività amministrativa;
- determina la propria attività in modo tale che negli atti fondamentali non possono essere ricomprese decisioni di carattere attuativo e di dettaglio proprie della Giunta Comunale o di altri organi comunali;
- attua il controllo politico attraverso interrogazioni, istanze di sindacato ispettivo e mozioni e nomina di Commissioni Speciali e di indagine;
- esercita il controllo amministrativo attraverso l'esame del Rendiconto della gestione, delle relazioni annuali della Giunta Comunale e di rendiconti eventualmente previsti in atti fondamentali adottati dal Consiglio stesso;
- esercita, altresì, il controllo amministrativo, attraverso atti e relazioni, nei confronti delle Aziende Speciali, delle Istituzioni, dei Concessionari e delle Società per Azioni che gestiscono servizi pubblici comunali.

3. Le norme e modalità di esercizio del controllo di cui ai commi precedenti sono disciplinate da apposito Regolamento sul funzionamento degli Organi.

ART. 13 - STATUS DI CONSIGLIERE COMUNALE

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera Comunità senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Le norme relative alle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

3. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, dopo l'adozione della relativa deliberazione.

ART. 14 - CONSIGLIERE ANZIANO

1. Il Consigliere anziano è colui che nella elezione a Consigliere comunale ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco.

2. Esercita le funzioni previste dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento sul funzionamento degli organi.

3. In caso di assenza, impedimento o rifiuto ad adempiere alle funzioni di sua attribuzione, gli succede il Consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

ART. 15 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali, nei limiti previsti dalle leggi e per l'attività connessa all'esercizio delle funzioni derivate dal proprio mandato, hanno diritto:

- a) ad ottenere dal Sindaco, dagli Assessori, dal Segretario, o dai Dirigenti o Responsabili degli Uffici Comunali, nonché delle eventuali Aziende del Comune e degli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie o le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato;
- b) ad ottenere copia degli atti necessari all'espletamento del mandato, in esenzione di spesa;
- c) a presentare proposte su ogni questione di competenza del Consiglio Comunale;
- d) ad accedere agli Uffici del Comune, degli Enti ed Aziende da esso dipendenti.

2. L'esercizio dei diritti di cui al comma precedente è disciplinato dall'apposito Regolamento sul funzionamento degli Organi.

3. I Consiglieri comunali hanno l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e atti ricevuti, nei casi specificamente previsti dalla legge.

4. I Consiglieri comunali hanno diritto alle indennità nonché al rimborso delle spese sostenute nei modi previsti

dalla legge.

5. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale al Sindaco, agli Assessori e Consiglieri Comunali nei casi e nei limiti previsti dalle leggi.

ART. 16 - PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali, nei limiti previsti dalle leggi e per l'attività connessa all'esercizio delle funzioni derivate dal proprio mandato, possono presentare interrogazioni, istanze di sindacato ispettivo e mozioni.

2. Si intendono per interrogazioni le istanze rivolte al Sindaco per conoscere se un determinato fatto sia vero o pervenuto a sua conoscenza e per raccomandare l'eventuale adozione di taluni provvedimenti o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni.

3. Si intende per istanza di sindacato ispettivo la richiesta al Sindaco di verificare se un determinato fatto sia vero e di far seguire eventualmente all'accertamento i necessari provvedimenti conseguenti.

4. Si intende per mozione l'invito a promuovere la discussione del Consiglio comunale su un determinato fatto, cui far seguire una votazione finale.

5. Le interrogazioni e le istanze di sindacato ispettivo possono essere trasformate in mozioni su istanza dei presentatori.

ART. 17 - CESSAZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI

1. I Consiglieri singoli cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) decadenza.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono presentate in forma scritta e indirizzate al Consiglio comunale, tramite il Presidente e, per conoscenza, al Sindaco. Esse sono assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione.

3. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal Protocollo generale.

4. Oltre ai casi previsti dalla legge, il Consigliere che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio comunale può essere dichiarato decaduto con le procedure di seguito indicate:

- a) Il Presidente del Consiglio, accertata la mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio comunale, comunica al Consigliere interessato l'avvio del procedimento di decadenza, assegnandogli il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per fornire idonee cause giustificative delle assenze;
- b) Trascorso tale termine, il Presidente sottopone la proposta di decadenza, comprensiva delle eventuali giustificazioni fornite dal Consigliere interessato, all'esame del Consiglio comunale, per la definitiva decisione.

5. Il Consigliere interessato può partecipare alla discussione ma non alla votazione.

ART. 18 - PUBBLICITA' SPESE ELETTORALI

1. Entro la scadenza del termine previsto per il deposito delle liste e delle candidature a Sindaco gli interessati, singolarmente o congiuntamente, presentano al Comune, Ufficio di Segreteria, una dichiarazione contenente l'indicazione delle spese che intendono sostenere per la campagna elettorale.

2. Entro 30 giorni dalla data dell'elezione del Sindaco tutti i candidati e le liste di cui al comma 1, singolarmente o congiuntamente, devono presentare all'Ufficio di Segreteria del Comune il rendiconto delle spese

sostenute per la campagna elettorale.

3. Il Regolamento di funzionamento degli Organi disciplinerà in modo più dettagliato quanto sopra indicato.

ART. 19 - POTESTA' REGOLAMENTARE

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della sua potestà regolamentare, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, adotta Regolamenti.

2. I Regolamenti, ivi comprese le modifiche ed integrazioni, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, dopo aver convocato sull'argomento le apposite e competenti Commissioni Consiliari.

3. I Regolamenti, come sopra approvati, entrano in vigore, di norma, dopo l'esecutività della relativa delibera di approvazione; in caso di motivata necessità, possono essere dichiarati immediatamente eseguibili.

4. I Regolamenti, dopo l'esecutività della relativa delibera di approvazione o di modifica o di integrazione, vengono depositati presso la Segreteria Generale per 30 (trenta) giorni interi e consecutivi, ai soli fini conoscitivi, con la contemporanea pubblicazione all'Albo Pretorio di apposito avviso di deposito.

ART. 20 - VIOLAZIONE A REGOLAMENTI COMUNALI ED ORDINANZE SINDACALI.

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE

1. Le violazioni dei regolamenti comunali non direttamente sanzionati da testi di legge regionale o nazionale, e delle ordinanze sindacali e dirigenziali non riconducibili alla natura di atti necessitati espressamente previsti come tali e sanzionate da testi di legge regionale o nazionale, o espressione del potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie, principali ed accessorie, previste e disciplinate dal Capo I, sezioni I[^] e II[^] della legge 24.1.1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

2. Il Consiglio Comunale adotta il regolamento per la determinazione, nei limiti stabiliti dall'art. 10 della legge 24.11.1981, n. 689, degli importi edittali e della relativa procedura di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le violazioni dei Regolamenti Comunali a contenuto precettivo esterno, del tipo di quelli previsti e considerati nel comma 1, nonché delle ordinanze sindacali e dirigenziali, esecutive ed integrative di leggi, per le quali la legge non preveda sanzioni di diversa entità o natura.

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, rimangono invariate le somme per cui è ammesso pagamento in misura ridotta, per le violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze sindacali e dirigenziali.

ART. 21 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio Comunale, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce Commissioni consiliari permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando, con diritto di voto la presenza in esse di almeno un Rappresentante delle Minoranze.

2. Le Commissioni a loro giudizio su particolari questioni ed argomenti sottoposti al loro esame, possono richiedere la partecipazione, con diritto di parola, ai Capigruppo consiliari ed ai rappresentanti di Enti, Associazioni, Istituzioni scolastiche, etc.

3. Il Sindaco ha diritto d'intervenire ai lavori delle Commissioni.

4. Gli Assessori hanno diritto e, se richiesto l'obbligo, nell'ambito delle rispettive competenze, di intervenire con diritto di parola, alle sedute delle Commissioni.

5. Sulle proposte di atti deliberativi a carattere normativo e sui provvedimenti relativi a scelte generali di

programmazione e pianificazione devono essere convocate le apposite e competenti Commissioni Consiliari.

6. La Giunta Comunale si riserva la facoltà, per motivi d'interesse generale, di sottoporre all'esame della Commissione competente qualsiasi proposta.

7. Le norme e modalità relative al funzionamento e attribuzioni di dette Commissioni sono stabilite dall'apposito Regolamento di funzionamento degli Organi.

ART. 22 - COMMISSIONE COMUNALE PARI OPPORTUNITA'

1. Al fine di promuovere condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne, il Consiglio comunale istituisce una Commissione Comunale per le pari opportunità.

2. Tale Commissione è composta dalle donne appartenenti al Consiglio comunale e può comprendere donne designate da Enti, Organizzazioni politiche e sociali, Associazioni e Movimenti politico-culturali che operano in via continuativa nel territorio comunale. Alla nomina provvede il Consiglio comunale.

3. La Commissione formula progetti e propone l'adozione di concreti e formali provvedimenti amministrativi conformi alle politiche di pari opportunità, vigila sull'attività del Consiglio perché vengano rispettate le iniziative tese a superare le discriminazioni tra i sessi. La Commissione potrà avanzare proposte in fase di elaborazione degli atti amministrativi agli Assessori e alle Commissioni competenti che avranno l'obbligo di esaminarle e rispondere.

4. Il Presidente della Commissione per le pari opportunità, eletto dalla Commissione stessa tra i membri del Consiglio, esercita funzioni relative alle politiche femminili delegategli dal Presidente del Consiglio ed ha facoltà di promuovere gli atti inerenti alle stesse funzioni.

5. All'interno degli Organi collegiali dell'Ente è raccomandata la presenza di entrambi i sessi.

ART. 23 - COMMISSIONI COMUNALI DI GARANZIA

1. Il Consiglio comunale può istituire, a maggioranza assoluta dei propri componenti, Commissioni di garanzia e controllo su specifici settori attinenti l'attività dell'Amministrazione.

2. La costituzione di tali Commissioni può essere richiesta da un terzo dei Consiglieri comunali in carica.

3. Le Commissioni hanno ampi poteri di sindacato, ed hanno accesso agli atti sulla base dell'apposito regolamento comunale emanato ai sensi della Legge 241 del 1990.

4. Con l'atto istitutivo delle Commissioni saranno stabiliti i limiti e le procedure da rispettare, nonché la composizione e la Presidenza della stessa che dovrà essere assegnata ad un componente dell'opposizione consiliare.

ART. 24 - COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

1. Il Consiglio comunale, ai fini del raggiungimento di obiettivi statutari e programmatici può istituire apposite commissioni speciali, delle quali possono far parte anche non Consiglieri comunali.

2. La costituzione di tali Commissioni può essere richiesta da 1/3 dei Consiglieri comunali in carica.

3. La relativa deliberazione istitutiva dovrà essere approvata con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.

ART. 25 - INCARICHI SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale può incaricare uno o più Consiglieri a riferire su argomenti che necessitano di indagine o esame particolare e approfondito.

2. Il Consiglio Comunale può inoltre incaricare uno o più Consiglieri a curare, nell'interesse della Collettività, particolari settori della vita amministrativa.

3. Le relative deliberazioni stabiliranno i limiti e le procedure degli incarichi.

ART. 26 - GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi.
2. La disciplina e le modalità di costituzione dei gruppi sono demandati al Regolamento di funzionamento degli Organi.
3. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonea struttura e mezzi per operare, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e del patrimonio comunale.

ART. 27 - CAPI GRUPPO CONSILIARI

1. I gruppi consiliari sono costituiti dagli eletti nelle singole liste.
2. I gruppi così composti devono designare il loro Capo gruppo e darne comunicazione al Consigliere anziano ed al Sindaco entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neoeletto.
3. Il Consigliere anziano dovrà comunicare i nominativi designati nella prima seduta del Consiglio comunale neoeletto.
4. In caso di variazioni che si potranno verificare nel corso del mandato amministrativo, analoga comunicazione dovrà essere data al Presidente del Consiglio comunale ed al Sindaco. Il Presidente dovrà darne comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.
5. In caso di mancata designazione i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri che hanno riportato la cifra elettorale più alta, all'interno di ciascuna lista.
6. I candidati a Sindaco dovranno dichiarare il Gruppo di appartenenza. Nelle more di tale dichiarazione non sono considerati Gruppo consiliare.
7. I Capi Gruppo consiliari rappresentano i gruppi politici di appartenenza, esprimono sui provvedimenti in esame del Consiglio Comunale, il pensiero ufficiale del gruppo e sono componenti della Conferenza dei Capi Gruppo.

ART. 28 - CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

1. La Conferenza dei Capi Gruppo è formata dal Presidente del Consiglio Comunale, dai Capi Gruppo consiliari, e vi partecipa di diritto il Sindaco.
2. Il Presidente del Consiglio comunale convoca e presiede la conferenza dei Capi Gruppo nei casi dallo stesso ritenuti più opportuni o su richiesta del Sindaco o di uno dei Capi Gruppo.
3. La conferenza dei Capi Gruppo è l'organo di consultazione del Presidente per l'esercizio della programmazione e dell'organizzazione delle riunioni consiliari.

ART. 29 - PRIMA RIUNIONE

1. Il Sindaco neoeletto convoca la prima seduta del Consiglio comunale entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, e la seduta deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima riunione è presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea.
3. Se il Consigliere anziano è assente o si rifiuta di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.
4. Nel corso della seduta di insediamento il consiglio procede ai seguenti adempimenti:
 - a) convalida degli eletti;
 - b) eventuale surrogazione dei Consiglieri cessati dalla carica a seguito della nomina ad Assessore;
 - c) elezione del Presidente del Consiglio Comunale;
 - d) comunicazione da parte del Sindaco delle nomine concernenti le cariche di Vice Sindaco e di Assessore.
5. Le proposte di cui al presente articolo devono essere depositate agli atti del Consiglio almeno 5 (CINQUE)

giorni prima della data dell'adunanza.

6. Gli atti deliberati dal Consiglio in esecuzione degli adempimenti previsti al comma quattro del presente articolo sono immediatamente esecutivi.

ART. 30 - LINEE PROGRAMMATICHE

1. Le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato sono presentate al Consiglio comunale dal Sindaco, sentita la Giunta, entro 30 (TRENTA) giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. Nei successivi 15 (QUINDICI) giorni il Consiglio, previo esame delle proposte eventualmente presentate dai Consiglieri, approva le linee programmatiche presentate dal Sindaco, con apposita votazione, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Durante tale periodo ciascun Consigliere comunale può proporre integrazioni, adeguamenti e modifiche alle linee programmatiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal Regolamento di funzionamento degli Organi.

4. Le proposte di cui al presente articolo devono essere depositate agli atti del Consiglio almeno 5 (CINQUE) giorni prima della data dell'adunanza.

5. Gli atti deliberati dal Consiglio in esecuzione degli adempimenti previsti al presente articolo sono immediatamente esecutivi.

6. Il Consiglio verifica periodicamente l'attuazione delle linee programmatiche.

7. La Giunta comunale relaziona annualmente al Consiglio sullo stato di attuazione delle linee programmatiche, di norma in occasione della discussione del Rendiconto della gestione.

ART. 31 - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

1. I lavori del Consiglio comunale sono organizzati sulla base di programmi di lavoro.

2. Al fine di programmare i lavori del Consiglio comunale, il Presidente, sentito il Sindaco, ed i Capi gruppo in apposita conferenza, stabilisce il calendario dei lavori consiliari.

3. La variazione del calendario dei lavori può essere richiesta da un quinto dei consiglieri comunali o dal Sindaco, in relazione a situazioni sopravvenute ed urgenti. In tal caso gli argomenti proposti, purché attinenti alla competenza consiliare, vengono posti, anche mediante aggiunzione, all'ordine del giorno della prima convocazione utile del Consiglio comunale, che deve comunque tenersi entro venti giorni.

4. Un terzo dei capigruppo ha facoltà di chiedere la riunione della conferenza di cui al comma 1 al fine di far variare il calendario dei lavori consiliari.

ART. 32 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è convocato di norma con avvisi contenenti l'elenco degli oggetti da trattare da consegnarsi ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

2. Il Sindaco può richiedere al Presidente la convocazione in via d'urgenza del Consiglio comunale, che si deve tenere entro 24 ore ai sensi di legge.

3. Quando in seguito alla convocazione del Consiglio Comunale la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, deve essere redatto apposito verbale con l'indicazione dei nominativi degli intervenuti.

4. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'Ordine del giorno, quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza del numero legale.

ART. 33 - CONSIGLIO COMUNALE APERTO

1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno il Consiglio comunale

può essere convocato in seduta "aperta", nella sua sede abituate o anche in altri luoghi.

2. Tali sedute hanno carattere straordinario e alle stesse possono essere invitati Parlamentari, Rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle Forze sociali, politiche e sindacali, interessati ai temi da discutere.

3. Durante le sedute "aperte" del Consiglio non possono essere trattati argomenti di ordinaria competenza istituzionale del Consiglio stesso.

4. Il Regolamento di funzionamento degli Organi disciplinerà in modo dettagliato le modalità per l'attuazione del presente articolo.

ART. 34 - VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute in prima convocazione sono valide quando intervenga almeno la metà dei componenti il Consiglio Comunale.

2. In seconda convocazione le sedute sono valide quando intervengano almeno 7 (SETTE) Componenti del Consiglio comunale.

3. Alle sedute consiliari possono intervenire gli Assessori, con facoltà di prendere la parola, ma senza diritto di voto.

4. Il Sindaco partecipa alle riunioni del Consiglio comunale con diritto di parola e di voto. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Sindaco, con diritto di parola e di voto.

ART. 35 - PRESIDENZA

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio comunale.

2. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito nelle sue funzioni dal Consigliere anziano.

3. Il Presidente è eletto, tra i consiglieri comunali nella prima seduta del Consiglio, a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio comunale. Se dopo il primo scrutinio nessun Consigliere ha ottenuto la maggioranza richiesta, nel secondo scrutinio viene eletto il Consigliere che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale. Se dopo la seconda votazione nessun Consigliere ha ottenuto la maggioranza richiesta si procede al ballottaggio, solo nel caso di più candidati votati, tra i due candidati che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti, e risulta eletto colui che ottiene la maggioranza relativa. In caso di parità di voti risulta eletto colui che nella elezione a Consigliere comunale ha ottenuto la cifra elettorale più alta, se comparabile. Se dopo due votazioni risulta un solo candidato, questi pur non avendo ricevuto la maggioranza assoluta dei voti, viene eletto presidente.

4. Il Presidente entra in carica immediatamente dopo l'elezione e, se presente, assume la presidenza della seduta.

5. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente del Presidente, il Consiglio comunale dovrà procedere nella sua prima riunione utile alla nomina di un nuovo Presidente.

6. Chi presiede il Consiglio Comunale è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei Regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

7. Ha facoltà di sospendere e sciogliere la seduta.

8. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga allontanato dalla sala chiunque, non Consigliere comunale, Sindaco od Assessore, sia causa di disordini o disturbi il regolare svolgimento della seduta.

9. Fatte salve le competenze del Segretario generale, il Presidente del Consiglio Comunale si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di un ufficio di segreteria del Consiglio.

10. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Presidente percepisce una indennità nella misura stabilita dalla Legge.

11. Il Presidente del Consiglio comunale può essere revocato con le stesse modalità previste al 1° e 2° comma dell'art. 54 del presente Statuto.

12. Il Presidente del Consiglio ha il dovere di assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio.

13. L'informazione avviene utilizzando apposita struttura amministrativa, mediante consegna di materiale relativo alle questioni che saranno sottoposte al Consiglio, ovvero dell'elenco degli argomenti che saranno trattati dal Consiglio comunale, secondo norme procedurali e temporali che saranno previste nel Regolamento di funzionamento degli Organi.

ART. 36 - VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. In caso di assenza o impedimento del Presidente lo stesso viene sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente tali funzioni sono svolte dal Consigliere anziano.

2. Il Vice Presidente è eletto con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

ART. 37 - FASE PARTECIPATIVA

1. L'inizio di ogni seduta consiliare viene preceduta da un breve spazio temporale, senza pregiudizio per i lavori dell'Assemblea, durante il quale è permesso a chiunque di poter esprimere brevi e sintetiche considerazioni sugli argomenti posti all'Ordine del giorno della stessa seduta consiliare.

2. Il Regolamento sul funzionamento degli Organi disciplinerà in modo concreto la durata temporale e l'esercizio del diritto sopra richiamato.

ART. 38 - VOTAZIONI

1. Le votazioni hanno luogo in forma palese, ad eccezione delle sole questioni che comportino un giudizio sulla qualità di persone.

2. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono validamente adottate quando ottengono la maggioranza dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

3. Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle riunioni del Consiglio Comunale non devono computarsi i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti o affini abbiano interesse.

4. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale la riunione ma non nel numero dei votanti.

5. Le schede bianche e quelle non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

6. I Consiglieri che escono dall'aula prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la riunione.

ART. 39 - PUBBLICITA'

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dall'apposito Regolamento per il funzionamento degli Organi tendenti a salvaguardare l'ordine pubblico e la riservatezza di persone e gruppi.

ART. 40 - VERBALIZZAZIONE, PROMULGAZIONE

E PUBBLICITA' DEI PROVVEDIMENTI

1. I verbali del Consiglio comunale sono firmati da chi presiede l'Assemblea e dal Segretario comunale.

2. Gli atti del Consiglio Comunale sono promulgati e pubblicati secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Oltre all'Albo Pretorio comunale possono essere previste altre forme particolari di pubblicazione degli atti e provvedimenti comunali in ulteriori luoghi pubblici, al fine di una maggiore divulgazione e pubblicità dell'attività amministrativa.

CAPO III: LA GIUNTA COMUNALE

ART. 41 - COMPOSIZIONE E NOMINA

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un massimo di 6 (sei) Assessori.

2. I componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, sono nominati dal Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

3. Qualora gli Assessori o alcuni di essi siano scelti in seno al Consiglio comunale, nel corso della prima seduta lo stesso procede alla surrogazione ai sensi di legge.

ART. 42 - DURATA IN CARICA

1. La Giunta comunale rimane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco.

ART. 43 - ATTRIBUZIONI

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali approvati dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali di propria competenza, fornendo le indicazioni e le direttive necessarie e strumentali all'attuazione degli indirizzi stessi.

2. La Giunta compie gli atti dell'Amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei Dirigenti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla propria attività in occasione della presentazione del Rendiconto della gestione mediante la relazione ed il rendiconto di cui all'art. 121 del presente Statuto.

4. La Giunta esercita altresì attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'attività del Consiglio comunale attraverso l'elaborazione delle proposte deliberative.

ART. 44 - COMPETENZE DEGLI ASSESSORI

1. Ogni Assessore cura, secondo la programmazione e gli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e sulla base delle direttive impartite dal Sindaco, gli affari attribuiti alla propria competenza.

2. Ad ogni Assessore possono essere attribuite competenze relative a progetti specifici o per settori di attività; per l'esercizio di tali competenze gli Assessori si avvalgono del personale, delle strutture e dei mezzi comunali.

3. Gli Assessori possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale con facoltà di prendere la parola, ma senza diritto di voto.

ART. 45 - ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI

1. L'anzianità degli Assessori è determinata dall'età.

2. All'Assessore Anziano, in mancanza o assenza del Vice Sindaco, spetta sostituire il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'Amministrazione Comunale, sia quale Ufficiale di Governo.

ART. 46 - FUNZIONAMENTO

1. La Giunta comunale opera collegialmente, collaborando con il Sindaco.

2. Il Sindaco dirime eventuali conflitti di competenza tra i vari Assessori.

ART. 47 - CONVOCAZIONE

1. La Giunta Comunale è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'Ordine del giorno degli argomenti da trattare.

ART. 48 - PRESIDENZA

1. La Giunta Comunale è presieduta dal Sindaco. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la Giunta Comunale è presieduta dal Vice Sindaco o dall'Assessore Anziano.

ART. 49 - SVOLGIMENTO LAVORI

1. Le riunioni della Giunta Comunale non sono pubbliche.

2. Il Sindaco può disporre che alle riunioni della Giunta Comunale, in caso di esame di particolari argomenti, partecipino, con funzioni consultive, Capi Gruppo consiliari, Presidenti delle Commissioni consiliari, Consiglieri con incarichi speciali, Dirigenti e Funzionari del Comune nonché esperti della cui competenza intenda avvalersi.

3. Le norme particolari di funzionamento della Giunta saranno determinate dal Regolamento sul funzionamento degli Organi in base alla legge e al presente Statuto.

ART. 50 - VALIDITA' DELLA SEDUTA

1. La riunione della Giunta Comunale è valida quando alla stessa partecipa la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 51 - VOTAZIONE

1. Le votazioni hanno luogo in forma palese ad eccezione delle sole questioni che comportino un giudizio sulla qualità delle persone.

2. Le deliberazioni della Giunta Comunale sono validamente adottate quando ottengono la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità è ritenuto decisivo il voto del Presidente.

ART. 52 - CESSAZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI

1. Gli Assessori singolarmente cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca;
- d) decadenza

2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate in forma scritta al Sindaco, il quale ne prende atto e procede alla surroga, dandone comunicazione al Consiglio comunale in occasione della sua prima riunione utile.

3. Il Sindaco può revocare gli Assessori a proprio insindacabile giudizio. In tal caso provvede con proprio decreto, procedendo poi alla surrogazione e dandone comunicazione al Consiglio comunale in occasione della sua prima riunione utile.

4. Le cause di incompatibilità e gli istituti della decadenza dalla nomina sono disciplinati dalla legge. Non possono, comunque, far parte della Giunta comunale coloro che abbiano con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

ART. 53 - DECADENZA DELLA GIUNTA

1. La Giunta decade nei casi previsti dalla legge.

2. Le dimissioni dei singoli Assessori o della Giunta nel suo complesso non comportano alcun obbligo di dimissioni da parte del Sindaco.

ART. 54 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. La Giunta Comunale ed il Sindaco cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia

espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Componenti il Consiglio Comunale.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. In caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Segretario generale ne dà comunicazione al Prefetto entro 24 ore perché possa procedere allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 55 - VERBALIZZAZIONE, PROMULGAZIONE E PUBBLICITA' DEI PROVVEDIMENTI

1. I verbali della Giunta comunale sono firmati da chi presiede la seduta e dal Segretario comunale.

2. Gli atti della Giunta Comunale sono promulgati e pubblicati secondo le modalità, previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Si applicano inoltre le disposizioni previste dall'art. 40 sulla promulgazione e pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale.

CAPO IV: IL SINDACO

ART. 56 - ELEZIONE

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

ART. 57 - FUNZIONI

1. Il Sindaco è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune ed Ufficiale di Governo.

ART. 58 - GIURAMENTO

1. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

ART. 59 - DISTINTIVO

1. Il distintivo del Sindaco consiste in una fascia tricolore, fregiata con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

ART. 60 - ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il Sindaco, quale Capo del Governo locale, nel rispetto delle leggi, dello Statuto comunale e dei Regolamenti, esercita le seguenti attribuzioni:

- a) - è responsabile dell'Amministrazione del Comune;
- b) - esercita le funzioni di rappresentanza generale dell'Amministrazione comunale e sottoscrive gli atti che la impegnano verso l'esterno, ad eccezione di quelli che lo Statuto e la legge attribuiscono ad altri;
- c) - nomina il Segretario Generale scegliendolo nell'apposito Albo;
- d) - conferisce e revoca al Segretario Generale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore Generale;
- e) - convoca i comizi per i Referendum previsti dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
- f) - sovrintende all'attuazione dell'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
- g) - sovrintende al funzionamento dell'attività e dell'organizzazione dei Servizi e degli Uffici del Comune ed alla esecuzione degli atti;
- g) - vigila sulle funzioni della Polizia Locale;

- h) - emana direttive;
- i) - coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale ed in accordo con i criteri eventualmente fissati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, in accordo con i rispettivi Responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti; può, altresì, modificare, allo stesso modo, gli orari stessi in caso di emergenza connessa con il traffico, l'inquinamento atmosferico o acustico ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza;
- l) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;
- o) - partecipa, con diritto di voto e di parola, ai lavori del Consiglio Comunale;
- m) - chiede al Presidente del Consiglio la convocazione del Consiglio Comunale per la trattazione degli argomenti ritenuti urgenti;
- o) - comunica al Prefetto, per quanto di competenza, la inosservanza degli obblighi del Presidente del Consiglio di convocazione del Consiglio Comunale;
- p) - presenta al Consiglio comunale, nel termine e secondo le modalità stabilite dallo Statuto, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo;
- q) - risponde, direttamente o attraverso gli Assessori, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri;
- r) - convoca la prima seduta del Consiglio Comunale;
- s) - promuove accordi di programma e li approva dandone tempestiva comunicazione al Consiglio Comunale.

ART. 61 - ATTRIBUZIONI QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e igiene pubblica;
- c) allo svolgimento, in qualità di Autorità locale di pubblica sicurezza, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Nelle materie elencate il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare ad un Consigliere comunale l'esercizio di dette funzioni nelle frazioni.

ART. 62 - POTERI DI DELEGA

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, ha facoltà di delegare o di attribuire ad ogni singolo Assessore funzioni e compiti particolari o generali.

2. Il Sindaco, qualora esigenze particolari lo richiedano, può attribuire ad uno o più Consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi.

ART. 63 - POTERI DI NOMINA

1. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e con facoltà di consultare i Capi Gruppo Consiliari, provvede, con apposito decreto, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

2. Le nomine e le designazioni dovranno comunque essere effettuate entro 45 (quarantacinque) giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

3. In caso di mancata adozione di nuovi indirizzi da parte del Consiglio comunale rimangono validi quelli precedentemente approvati.

ART. 64 - VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché in caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Vice Sindaco esercita tutti i poteri disciplinati dalla legge, ivi compresi quelli di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, e dallo Statuto comunale, ad eccezione di quelli relativi alle delegazioni che per loro natura sono di spettanza del titolare delle funzioni delegande.

ART. 65 - POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO

1. Il Sindaco, nell'esercizio dei compiti e delle funzioni a lui demandati per legge, per Statuto o per Regolamento, uniforma il proprio operato al principio secondo il quale spettano agli Organi politici i poteri di indirizzo e controllo rimanendo la gestione amministrativa affidata agli organi burocratici gestionali del Comune.

ART. 66 - NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco, con apposito provvedimento, nomina i componenti della Giunta Comunale fra coloro che sono in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

ART. 67 - NOMINA RESPONSABILI STRUTTURE ORGANIZZATIVE

1. Il Sindaco, dopo il giuramento, sentita la Giunta comunale ed il Segretario generale, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, secondo i criteri stabiliti dall'art. 109 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, dal D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 nonché dai Contratti collettivi di lavoro di comparto.

2. La nomina dei responsabili e l'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui al presente articolo non può eccedere la durata del mandato amministrativo.

3. In attesa delle nuove nomine ed attribuzioni rimangono salve quelle precedentemente assegnate.

ART. 68 - CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Il Sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione, da parte del Consiglio Comunale, di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. Il Sindaco può altresì cessare dalla carica per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso.

ART. 69 - POTERE DI ORDINANZA

1. Il Sindaco, in conformità alle Leggi ed ai Regolamenti comunali, emette ordinanze, provvedendo al corretto esercizio delle funzioni attribuitegli dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto scritto, motivato e con efficacia limitata al tempo in cui permane lo stato di necessità e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità della comunità.

3. Le ordinanze di cui ai precedenti commi sono immediatamente efficaci e sono pubblicate all'Albo Pretorio per 10 (dieci) giorni, salvo i casi ritenuti riservati.

4. Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari. In tale caso, qualora sia accertata l'inottemperanza all'ordine impartito, il Sindaco provvede d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi, ai sensi del R.D. n. 639 del 14 Aprile 1910.

ART. 70 - POTERE DI DECRETAZIONE

1. Il Sindaco ha potere di emettere Decreti nei limiti consentiti dalle Leggi, dai Regolamenti e dal presente Statuto.
2. Sono istituiti appositi registri comunali per la raccolta cronologica delle Ordinanze e dei Decreti.
3. Per quanto attiene alla pubblicazione e notificazione i Decreti seguono le procedure di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo 69.

CAPO V: PROGRAMMAZIONE,
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTECIPAZIONE

ART. 71 - PRINCIPI

1. L'Amministrazione Comunale stabilisce il principio della programmazione come metodo generale dell'attività dell'Ente.
2. Individua, anche in base alle funzioni ed ai compiti contenuti nell'art. 7 del presente Statuto, quali strumenti di Programmazione comunale:
 - le Linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale;
 - i Bilanci di Previsione degli esercizi finanziari;
 - le Relazioni Previsionali e Programmatiche;
 - le disposizioni normative che vengono ad incidere sull'attività dell'Ente.
3. Spetta al Sindaco, impartire le direttive per il conseguimento degli obiettivi fissati nella Programmazione comunale.

ART. 72 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1. L'azione amministrativa dell'Ente è indirizzata al perseguimento delle finalità individuate all'interno dell'ordinamento comunale secondo i criteri e gli indirizzi programmati dagli Organi elettivi e le direttive impartite dal Sindaco.
2. Essa è improntata a criteri di efficienza, trasparenza, economicità.
3. L'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei criteri sopraindicati, persegue le proprie finalità con i mezzi e gli istituti giuridici ritenuti più idonei, se non espressamente vietati da leggi, regolamenti o normative comunali.
4. L'attività di controllo è esercitata dagli organi elettivi.
5. Salvo i casi diversamente disciplinati da leggi, regolamenti e dal presente Statuto, i procedimenti si concludono con l'emanazione di provvedimenti amministrativi adeguatamente motivati da adottarsi nei termini per essi previsti dalla legge, dal presente Statuto o dai Regolamenti comunali.

ART. 73 - PARTECIPAZIONE ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1. E' concesso ai soggetti destinatari di un provvedimento amministrativo di intervenire nel procedimento di formazione dello stesso, facendo pervenire all'Amministrazione Comunale, osservazioni, suggerimenti e memorie.
2. E' data facoltà all'Amministrazione Comunale, nel rispetto del principio di trasparenza e buona amministrazione, per comprovati motivi di pubblico interesse, e comunque senza pregiudizio del diritto di terzi, di predeterminare, con accordi raggiunti con soggetti portatori di interessi coinvolti dal procedimento, il contenuto di atti amministrativi di natura discrezionale.
3. E' fatta comunque salva la facoltà dell'Amministrazione, per il venir meno dei presupposti che hanno determinato le ragioni dell'accordo e quindi per la sopravvenuta carenza di pubblico interesse, di recedere unilateralmente in ogni tempo dall'accordo stesso, salvo l'obbligo di risarcire i danni causati.

ART. 74 - RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO E COMUNICAZIONE INIZIO

1. L'emanazione di atti amministrativi configuranti l'inizio di un procedimento amministrativo finalizzato alla adozione di provvedimenti che incidano su situazioni giuridiche soggettive, deve essere resa nota agli interessati. Ove ciò non sia possibile per oggettive difficoltà di individuazione dei destinatari del provvedimento o per comprovati motivi di urgenza, la comunicazione è fatta impersonalmente agli interessati tramite affissione all'Albo Pretorio e avvisi in luogo pubblico.

2. Le disposizioni di cui al presente e precedente articolo 73 non si applicano ai procedimenti finalizzati alla emanazione di atti amministrativi a carattere normativo e di atti di programmazione e pianificazione per i quali il presente Statuto prevede all'art. 19 e all'art. 81 una disciplina particolare.

3. L'apposito Regolamento disciplina, in conformità alla legge, i procedimenti amministrativi di competenza comunale con i relativi termini e responsabilità.

ART. 75 - PARERI E ATTIVITA' CONSULTIVA

1. I pareri di regolarità tecnica e contabile costituiscono condizione necessaria dell'attività deliberativa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il parere sfavorevole deve indicare le presunte irregolarità e gli eventuali vizi contenuti negli atti che rendono impossibile la pronuncia a favore degli stessi, nonché i mezzi e le procedure, se esistenti, per rimuovere gli ostacoli giuridici o tecnico-amministrativi che impediscono il rilascio di parere favorevole.

3. La Giunta Comunale si riserva la facoltà, in presenza di atti che presentano una particolare complessità tecnica, giuridica, contabile e amministrativa, di acquisire in via preventiva, oltre a quelli istituzionalmente previsti, pareri e consulenze esterne da richiedere a Enti, Associazioni operanti nel settore, esperti, professionisti e organismi di ricerca.

ART. 76 - ASSOCIAZIONISMO

1. L'Amministrazione Comunale, al fine di favorire e valorizzare le libere forme associative sul territorio, garantisce con le modalità e secondo i criteri previsti in un apposito Regolamento, forme di sostegno atte ad assicurare le condizioni materiali per una effettiva partecipazione.

2. Il Comune istituisce un Albo, nel quale, a domanda degli interessati, saranno comprese le Associazioni culturali, ricreative, di volontariato, del tempo libero, e sportive operanti sul territorio.

ART. 77 - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

1. Alle Associazioni di cui al precedente articolo 76, alle rappresentanze di Categoria ed Economiche, alle Istituzioni scolastiche ed alle Organizzazioni Sindacali è riconosciuta, con le modalità previste nel presente Statuto, nei suoi Regolamenti attuativi, d'intervenire nella vita amministrativa comunale.

2. L'Amministrazione Comunale, inoltre, al fine di garantire una più ampia partecipazione popolare dei cittadini alla vita amministrativa dell'Ente, e per consentire di rappresentare gli interessi collettivi presenti nel tessuto sociale, può promuovere l'istituzione di libere forme associative.

3. Le modalità di istituzione e di consultazione di tali organismi saranno disciplinate in apposite norme regolamentari.

ART. 78 - COOPERAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale, per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente e comunque per motivi di pubblico interesse, favorisce e promuove forme di cooperazione con singoli o associazioni, Enti, organismi anche non a carattere locale o comunale.

ART. 79 - ASSEMBLEE E MANIFESTAZIONI

1. La Giunta Comunale ha facoltà, in occasione di ricorrenze o avvenimenti politici, economici, culturali o militari a carattere locale, nazionale o internazionale, di indire pubbliche assemblee, dibattiti e manifestazioni in cui sia garantito il diritto di partecipazione e di espressione dei Consiglieri Comunali, della comunità, di tutte le forze politiche, delle categorie economiche e delle forze sociali presenti sul territorio.

ART. 80 - INIZIATIVA POPOLARE

1. Chiunque può rivolgere alla Amministrazione istanze, petizioni (richieste avanzate rispettivamente da un singolo o da più soggetti di attivazione di organi, uffici o unità operative in genere) e proposte (richiesta motivata e formalizzata di emanazione di atto deliberativo).

2. Le istanze e le petizioni di cui al comma 1 pervenute all'Amministrazione Comunale dovranno essere sollecitamente esaminate e dovrà essere data risposta scritta agli interessati entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento.

3. Le proposte, consistenti in una richiesta di emanazione di atto deliberativo, dovranno essere rivolte al Consiglio Comunale o alla Giunta Comunale nel rispetto delle reciproche competenze e portate all'esame degli organi sopracitati entro il termine massimo di giorni 90 (novanta) dal loro ricevimento se sottoscritte da almeno n. 300 (trecento) soggetti maggiorenni o da Associazione o Organismo operante sul territorio o da Associazione di cui all'art. 76 del presente Statuto se iscritte nell'apposito Albo.

ART. 81 - INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE POPOLARE

1. L'iter di adozione di provvedimenti di programmazione e pianificazione, dovrà prevedere forme di pubblicità tali da porre la comunità a conoscenza dei contenuti degli atti da approvare e incontri pubblici con la popolazione che consentano di acquisire preventivamente memorie, documenti e osservazioni in proposito.

ART. 82 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici con le limitazioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti. L'Amministrazione comunale si impegna a dare la massima divulgazione agli atti da essa emanati con i mezzi ritenuti più idonei oltre a quelli stabiliti dalla normativa in vigore.

2. A tal fine la Giunta adotta i provvedimenti necessari a garantire concreta attuazione al diritto di informazione.

ART. 83 - DIRITTO DI ACCESSO E D'INFORMAZIONE

1. A chiunque ne abbia interesse è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione Comunale nelle forme e secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento.

2. Sono esclusi dal diritto di accesso gli atti per i quali sia previsto, da leggi o dal Regolamento comunale, il segreto d'ufficio o il divieto di divulgazione e quelli di cui il Sindaco, con provvedimento motivato, anche temporaneo, vieti l'esibizione nel caso che la loro diffusione possa pregiudicare l'ordine pubblico e la prevenzione e la repressione della criminalità o il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

3. Il Regolamento detta altresì norme di organizzazione per il rilascio di copie.

CAPO VI: REFERENDUM POPOLARI

ART. 84 - PRINCIPI

1. L'amministrazione comunale riconosce il referendum quale strumento per la partecipazione della comunità alla gestione pubblica.

2. Con il Referendum popolare, di carattere consultivo, propositivo o di indirizzo, si sottopongono alla consultazione popolare programmi, progetti, interventi e specifici atti e provvedimenti inerenti materie di esclusiva competenza comunale.

3. Il Referendum deve svolgersi prioritariamente in coincidenza con altre consultazioni elettorali, escluse quelle provinciali e comunali; nel caso in cui non ne siano previste nei successivi dodici mesi dalla ammissione, il Consiglio comunale può deliberare l'indizione del referendum, indipendentemente dalla coincidenza con altre consultazioni elettorali.

4. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato il 50% più uno degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validi.

5. Hanno diritto a partecipare al Referendum popolare tutti gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, nonché i residenti nel Comune che abbiano compiuto i sedici anni di età.

6. Le norme per l'attuazione del referendum, ivi compresa la raccolta e verifica delle sottoscrizioni e i tempi del procedimento, sono stabilite da apposito Regolamento.

ART. 85 - INDIZIONE

1. Può essere indetto Referendum popolare:

a) su deliberazione del Consiglio comunale, approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati;

b) su richiesta sottoscritta dal 7 % degli iscritti nelle liste elettorali del Comune nonché i residenti nel Comune che abbiano compiuto i sedici anni di età.

2. Le deliberazioni e le richieste di cui al comma 1 sono soggette a valutazione di ammissibilità. Quando il Referendum è proposto nelle forme previste dal comma 1 lett. b), la valutazione di ammissibilità precede la raccolta delle firme.

ART. 86 - AMMISSIBILITA'

1. L'ammissibilità è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza dei 2/3 i componenti il Consiglio comunale, sulla base di proposta presentata:

a) dalla maggioranza dei Consiglieri comunali;

b) da apposito Comitato Promotore, unitamente ad almeno il 2% di firme degli iscritti nelle liste elettorali;

c) dalla Giunta comunale.

2. Sulla proposta di deliberazione devono essere acquisiti i prescritti pareri tecnici, nonché il parere favorevole della Collegio di Garanzia di cui al successivo art. 88. Nei casi previsti dalla legge le deliberazioni sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità.

ART. 87 - LIMITI

1. Non possono essere oggetto di Referendum popolare le seguenti materie:

a) disciplina dello Stato giuridico e delle assunzioni di personale; dotazioni organiche del personale e relative variazioni;

b) bilanci, atti di programmazione economica, tributi locali e tariffe di servizi;

c) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;

d) funzionamento degli Organi elettivi;

e) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;

f) le norme statutarie e regolamentari.

2. Il Referendum non è altresì ammesso quando abbia per conseguenza la soppressione di servizi pubblici essenziali o possa limitare i diritti delle persone o delle minoranze.

ART. 88 - COLLEGIO DI GARANZIA

1. Il Collegio di Garanzia, nominato dal Consiglio comunale fra Esperti di comprovata esperienza giuridica e amministrativa:

- Esamina le proposte di referendum e si pronuncia sulla loro ammissibilità, rimettendo la decisione definitiva al Consiglio Comunale;
- Verifica le sottoscrizioni raccolte e soprintende alle principali operazioni del procedimento preparatorio previste dal Regolamento.

2. Il Regolamento ne stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento.

ART. 89 - ESITO DEL REFERENDUM

1. L'esito del Referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la collettività ne venga a conoscenza.

ART. 90 - EFFETTI DEI REFERENDUM

1. Nel caso il quesito sottoposto a Referendum ottenga il consenso della maggioranza dei votanti il Consiglio comunale valuta, in apposita seduta allo scopo convocata entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del Referendum, garantendo al Presidente del Comitato Promotore la facoltà di intervenire nel dibattito.

2. Qualora il Consiglio comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del Referendum, la deliberazione che conclude il procedimento deve indicarne i motivi.

3. Qualora il Consiglio comunale aderisca al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto di Referendum, la deliberazione che conclude il procedimento dovrà indicare i tempi e modalità di attuazione dei conseguenti provvedimenti.

ART. 91 - EFFICACIA TEMPORALE DEL VINCOLO

1. Sulle questioni che hanno costituito oggetto di referendum non è possibile indire nei successivi cinque anni nuova consultazione popolare.

CAPO VII: DIFENSORE CIVICO

ART. 92 - ISTITUZIONE

1. A garanzia del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa è istituito l'Ufficio del Difensore civico.

2. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli Organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

3. Il Comune può accordarsi con altri Enti (Comuni, Provincia, Regione) per prevedere un Difensore civico che operi in ambito comprensoriale, a mezzo di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

ART. 93 - REQUISITI E MODALITA' DI ELEZIONE

1. Il Difensore civico deve possedere i requisiti per l'elezione al Consiglio comunale, essere un cittadino di comprovata integrità morale, offrire garanzie di indipendenza e di imparzialità, possedere titoli ed esperienze professionali giuridico-amministrative debitamente documentati mediante curriculum. E' comunque richiesto il possesso del Diploma di Laurea in giurisprudenza.

2. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale in seduta pubblica a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. Nel caso di un unico Difensore civico che operi in ambito comprensoriale, il sistema di elezione verrà determinato in accordo con gli Enti nella deliberazione consiliare istitutiva.

4. In via ordinaria l'elezione del Difensore civico è inserita all'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio

comunale immediatamente successivo a quella della scadenza dell'incarico.

ART. 94 - DURATA IN CARICA E REVOCA

1. Il Difensore civico rimane in carica per un triennio, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.

2. Nel caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso del triennio il Consiglio comunale provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva; in questo caso la durata del triennio inizierà nuovamente a decorrere.

3. Il Difensore civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio dal Consiglio comunale con deliberazione adottata a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART. 95 - INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

1. Non può essere nominato Difensore Civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
- b) i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle Comunità montane e delle Unità Sanitarie Locali;
- c) i ministri di culto;
- d) gli Amministratori e i dipendenti di Enti, Istituti e Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di Enti o Imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
- e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale;
- f) chi ha coniuge, ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado, che siano Amministratori o Segretario comunale;
- g) chi abbia concorso come candidato alle elezioni del Consiglio comunale in carica;
- h) chi ha riportato nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che hanno comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'Albo professionale.

2. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere, per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente o di quelle previste nella convenzione.

3. La decadenza è pronunciata all'unanimità dalla Conferenza dei Sindaci con la presenza di almeno due terzi dei componenti.

ART. 96 - MEZZI, FUNZIONI E PREROGATIVE

1. Il Difensore Civico assicura, nei limiti e secondo le modalità delle normative vigenti, la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi o diffusi della comunità e degli Enti, dei residenti e degli utenti dei servizi, singoli o associati.

2. Il Difensore Civico interviene in caso di ritardo, irregolarità od omissione nell'attività e nei comportamenti dei pubblici uffici, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

3. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale e forniti di attrezzature e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

4. Il Difensore Civico può intervenire su richiesta di singoli o associati o di propria iniziativa, presso

l'Amministrazione comunale, le Aziende speciali, le Istituzioni, i Concessionari di servizi, le Società che gestiscono servizi pubblici comunali nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

5. A tal fine può convocare il Responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino, che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, annualmente, la Relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a rimuovere. La Relazione viene discussa dal Consiglio comunale.

CAPO VIII: AMMINISTRAZIONE ED ORGANIZZAZIONE

ART. 97 - PRINCIPI GENERALI

1. L'organizzazione degli Uffici e dei Servizi è ispirata a principi atti a cogliere l'evoluzione continua della società e della collettività organizzata ed a far crescere una cultura moderna del personale in relazione alla conseguenziale trasformazione e crescita della Pubblica Amministrazione. Essa si fonda su principi di partecipazione, trasparenza, efficacia, efficienza, imparzialità, professionalità, responsabilità, nonché su quello della separazione tra funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi politici, e funzioni di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario Generale, al direttore generale, ai responsabili di servizi e al personale dipendente dall'amministrazione comunale.

2. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze della comunità, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti.

3. I responsabili delle strutture apicali rispondono direttamente dell'attuazione dei programmi fissati dall'amministrazione e del raggiungimento degli obiettivi in termini di qualità, quantità e tempestività, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze. A tal fine essi compiono tutti gli atti necessari per il conseguimento degli obiettivi che implicano esercizio di discrezionalità tecnica secondo le disposizioni regolamentari.

4. L'Ente adegua le proprie strutture alle funzioni di direzione generale, assicurando il supporto amministrativo necessario allo svolgimento di tali funzioni.

5. L'Amministrazione comunale sancisce il principio che l'organizzazione amministrativa dovrà tener conto: delle pari opportunità; delle condizioni di uguaglianza nelle assunzioni agli Uffici comunali e dell'assicurazione dell'esercizio dei diritti sindacali da parte dei dipendenti comunali.

6. L'articolazione dei settori funzionali, le loro forme organizzative concrete, mirano a conseguire gli obiettivi dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della semplificazione delle procedure.

ART. 98 - PERSONALE

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale comunale è disciplinato dai contratti collettivi ed individuali di lavoro. Rimane riservata alla legge ovvero sulla base della legge o nell'ambito dei principi della stessa posti con atti normativi o amministrativi la disciplina dell'accesso al rapporto di pubblico impiego, delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.

ART. 99 - DIRIGENZA

1. L'Amministrazione comunale opera avvalendosi della dirigenza.
2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti gestionali che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Gli stessi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
3. Spetta ai Dirigenti assicurare, nell'esercizio delle loro funzioni, la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività amministrativa attuata dalle strutture dei settori funzionali di appartenenza.
4. Ai Dirigenti è attribuita la rappresentanza in giudizio dell'Ente. Di concerto con il Sindaco, limitatamente alle materie e agli adempimenti di loro competenza, hanno il potere di promuovere e resistere alle liti costituendosi in giudizio, nonché di conciliare, transigere e rinunciare alle liti.
5. Il Dirigente, nelle liti insorte nelle materie di propria competenza, previo parere del Servizio Legale o, in mancanza, del Segretario Generale, stabilisce, con propria determinazione, la conseguente costituzione o non costituzione in giudizio.
6. Nei casi di divergenza il Direttore Generale può, con propria determinazione, avocare a sé la decisione.
7. I Dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dal Settore loro affidato, della realizzazione dei programmi, dell'applicazione dei Regolamenti comunali di loro competenza, dei progetti loro affidati e delle direttive loro impartite in relazione all'attività tecnica, amministrativa e contabile, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.
8. L'opera dei Dirigenti è verificata annualmente.

ART. 100 - CONTROLLI INTERNI

1. Il Comune organizza, anche in forma associata, un sistema di strumenti e metodologie atti al controllo interno dell'azione amministrativa, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
2. I controlli interni sono ordinati per l'esercizio delle funzioni in modo integrato e secondo varie forme, con adeguata articolazione di strutture semplici, in riferimento ai prevalenti scopi che si intendono perseguire:
 - a) il controllo rivolto a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) il controllo di gestione che si dirige agli aspetti economico-finanziari;
 - c) il nucleo di valutazione che si occupa delle prestazioni dei dirigenti e della gestione delle risorse umane;
 - d) la struttura per la valutazione e il controllo strategico che verifica l'effettiva attuazione delle scelte programmatiche dell'Ente.
3. Con appositi Regolamenti saranno disciplinate la composizione delle strutture, le varie procedure dei controlli interni, nonché le necessarie forme di coordinamento con gli organi dell'Ente.

ART. 101 - CONFERENZE ORGANIZZATIVE

1. Le Conferenze organizzative sono momenti di programmazione, di confronto e di verifica periodiche dell'azione amministrativa comunale.
2. I Dirigenti ed i Responsabili delle strutture apicali partecipano alle riunioni delle Conferenze organizzative
3. Le Conferenze organizzative sono convocate dal Sindaco, dagli Assessori Comunali, dal Direttore generale o dal Segretario, anche su richiesta di un dirigente o Responsabile delle strutture apicali.

ART. 102 - COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Per obiettivi specifici si potranno instaurare collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità,

attuate con convenzioni a termine.

ART. 103 - IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Comune ha un Segretario Generale titolare, dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'Albo nazionale dei Segretari comunali articolato in sezioni regionali.

2. Il Sindaco nomina il Segretario Generale, che dipende funzionalmente dal capo dell'Amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo di cui al comma precedente e con le modalità previste dal Regolamento in materia di ordinamento dei Segretari comunali e provinciali. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco.

3. Il Segretario Generale, in conformità delle attribuzioni di legge esercita funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ai regolamenti. Il Segretario Generale, inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne cura la verbalizzazione avvalendosi anche della collaborazione del personale dipendente di sua fiducia;
- b) roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale e delle direttive espresse dagli organi elettivi, salvo quando sia stato nominato il Direttore Generale.
- d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

4. Il rapporto di lavoro del Segretario Generale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 104 - IL VICE SEGRETARIO GENERALE

1. E' istituita la figura del Vice Segretario Generale.

2. Il Vice Segretario Generale esercita le funzioni vicarie del Segretario Generale, coadiuvando e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.

3. Le funzioni predette sono attribuite a seguito di provvedimento motivato del Sindaco; tale attribuzione non può eccedere la durata del mandato del Sindaco.

4. Il Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi disciplinerà i requisiti di professionalità.

ART. 105 - INCARICHI DI DIREZIONE A TEMPO DETERMINATO

1. Possono essere conferiti ad esperti esterni, con provvedimento motivato del Sindaco, incarichi dirigenziali e di alta specializzazione, mediante contratto di diritto pubblico, eccezionalmente di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, a tempo determinato.

2. Possono, inoltre, essere conferiti, a tempo determinato, incarichi di direzione di settori funzionali, con provvedimento motivato del Sindaco.

3. Gli incarichi di cui sopra non potranno eccedere la durata del mandato amministrativo.

CAPO IX: CONFLITTI DI COMPETENZA

ART. 106 - MODALITA' RISOLUTIVE DEI CONFLITTI DI COMPETENZA

1. I conflitti di competenza, positivi o negativi, sia reali che virtuali sorti tra Dirigenti, Funzionari, Responsabili dei servizi, sono decisi con provvedimento del Direttore generale o, qualora non sia stato nominato, del Segretario Comunale.

2. Ove il conflitto di competenza riguardi anche il Segretario esso viene risolto dal Sindaco.

3. I soggetti coinvolti hanno l'obbligo di sottoporre il conflitto all'esame dell'organo decidente, il quale assumerà la propria determinazione sentite tutte le parti coinvolte.

CAPO X: SERVIZI

ART. 107 - SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune può assumere l'onere relativo alla istituzione e/o gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità locale tenendo conto dei bisogni della Collettività.

2. L'assunzione dei servizi pubblici è attuata in base al principio della massima funzionalità, della qualità e del rapporto costi-benefici.

ART. 108 - MODALITA' DI ASSUNZIONE DEI SERVIZI

1. Il Consiglio comunale delibera l'assunzione del servizio pubblico e l'esercizio della gestione dello stesso in una delle seguenti forme:

- in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- in Concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- in Azienda Speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- in Istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- in Società per Azioni o Società a Responsabilità Limitata a prevalente capitale comunale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
- in Società per Azioni appositamente costituite senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

2. Per la scelta e la definizione della forma di gestione del servizio, il Consiglio comunale si avvale di studi preliminari, effettuati dagli Uffici Comunali o da esperti appositamente incaricati, che dovranno tener conto dei seguenti elementi: utenza interessata; obiettivi che si intendono perseguire; organizzazione della struttura esistente e/o da attivare; degli aspetti economici e di quelli finanziari.

ART. 109 - SERVIZI IN ECONOMIA

1. I servizi pubblici di modeste dimensioni o che per le caratteristiche dei servizi non sia opportuno gestire attraverso la costituzione di istituzioni od aziende, sono posti in essere dal Comune in economia diretta.

2. La gestione in economia è operata secondo le discipline proprie dell'esercizio delle funzioni del Comune e della sua organizzazione.

3. Con apposito Regolamento il Consiglio comunale stabilisce i criteri e le modalità di gestione di detti servizi.

ART. 110 - SERVIZI IN CONCESSIONE

1. I Servizi Pubblici che per ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale richiedono un'organizzazione aziendale e l'agilità propria dei soggetti di diritto comune, possono essere gestiti mediante concessione a terzi.

2. La scelta del Concessionario è operata previa presentazione di un progetto tecnico e finanziario di gestione del Servizio.

3. La Concessione è deliberata dal Consiglio comunale su proposta della Giunta.

4. Il Consiglio comunale, qualora ragioni economiche, tecniche, e di opportunità lo consiglino, può stipulare convenzioni con altri Enti al fine di affidare congiuntamente a terzi concessioni di pubblici servizi.

ART. 111 - AZIENDE SPECIALI

1. Il Consiglio comunale può deliberare, per servizi ritenuti di rilevanza economica ed imprenditoriale, la costituzione di Aziende Speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

2. Il Consiglio comunale nella stessa seduta durante la quale delibera la costituzione delle Aziende Speciali deve approvarne anche i relativi Statuti.

3. Lo Statuto delle Aziende Speciali deve contenere i principi fondamentali dell'ordinamento e del funzionamento delle Aziende.

4. Organi delle Aziende Speciali sono:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore.

5. Il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione viene fissato dallo Statuto dell'azienda speciale.

6. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco.

7. Il Consiglio di amministrazione dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale e sbriga tutti gli affari dell'Azienda Speciale fino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

8. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno.

9. Il Presidente, i singoli componenti e l'intero Consiglio di amministrazione delle Aziende Speciali possono essere revocati dal Sindaco con provvedimento motivato.

10. Si applica inoltre al Consiglio di amministrazione delle Aziende Speciali l'art. 52 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

11. Il Direttore delle Aziende Speciali, cui compete la responsabilità gestionale, è nominato dal Consiglio di amministrazione attraverso concorso pubblico, per titoli ed esami, o mobilità di personale comunale o di altri Enti Pubblici in possesso dei requisiti specifici per la copertura di detto incarico o con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.

12. L'ordinamento, il funzionamento e la disciplina delle Aziende Speciali, dei loro Organi, del Direttore e del Personale sono disciplinati dagli Statuti Aziendali e dai Regolamenti.

13. Le Aziende Speciali, una volta istituite, dovranno informare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed avranno l'obbligo del pareggio del Bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

14. Spetta all'Amministrazione comunale conferire il capitale di dotazione, determinarne le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati di gestione e provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

ART. 112 - ISTITUZIONI

1. Il Consiglio comunale può prevedere che l'esercizio di servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale, sia gestito a mezzo di Istituzioni, organismi strumentali del Comune dotati di autonomia gestionale.

2. Organi delle Istituzioni sono:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore.

3. Il numero di composizione del Consiglio di amministrazione è formulato all'atto di costituzione dell'Istituzione.

4. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco.

5. Il Consiglio di amministrazione dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale e sbriga tutti gli affari delle Istituzioni fino alla elezione del nuovo Consiglio di amministrazione.

6. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno.

7. Il Presidente, i singoli componenti e l'intero Consiglio di amministrazione delle Istituzioni possono essere revocati dal Sindaco con provvedimento motivato.

8. Si applica inoltre al Consiglio di amministrazione delle Istituzioni l'art. 52 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

9. Il Direttore delle Istituzioni è nominato dal Sindaco e può essere scelto anche tra i dipendenti comunali.

10. Il Consiglio comunale nella stessa seduta durante la quale delibera la costituzione delle Istituzioni deve anche approvare i Regolamenti contenenti i principi fondamentali dell'ordinamento e del funzionamento delle Istituzioni.

11. Le Istituzioni, una volta costituite, dovranno informare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed avranno l'obbligo del pareggio di Bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

12. Spetta all'Amministrazione comunale conferire il capitale di dotazione, determinarne le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati di gestione secondo le modalità previste dagli appositi regolamenti e provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

ART. 113 - SOCIETA' PER AZIONI O SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

1. Il Consiglio comunale, valutate le circostanze in relazione al servizio da erogare, può promuovere o partecipare a Società per Azioni o Società a Responsabilità Limitata a prevalente capitale pubblico locale.

2. Il Consiglio comunale, tanto se partecipa quanto se promuove Società per Azioni o Società a Responsabilità Limitata, deve attivarsi preliminarmente affinché nell'atto costitutivo e nello Statuto della Società siano specificate forme di controllo, vigilanza e coordinamento con gli indirizzi e le direttive deliberate preventivamente dal Comune ed alle quali le Società devono vincolare la propria azione.

3. Lo Statuto delle Società, inoltre, deve contenere:

- la possibilità di revoca, in ogni tempo e senza alcuna indennità, degli Amministratori che rappresentano l'Amministrazione Comunale;
- l'obbligatorietà dell'approvazione comunale delle modifiche dell'oggetto sociale;
- la rappresentatività numerica del Comune nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio Sindacale nonché la facoltà di riservare, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, tali nomine al Sindaco.

4. Gli Amministratori di nomina comunale restano in carica quanto il Consiglio comunale e possono essere revocati dal Sindaco con provvedimento motivato. Questi continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

ART. 114 - VIGILANZA E CONTROLLO

1. L'Amministrazione comunale esercita i poteri d'indirizzo e di controllo sulle forme di gestione dei servizi di cui ai precedenti articoli attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali con le modalità previste dal presente Statuto, dalle Leggi, dai Regolamenti e dagli Statuti particolari che ne disciplinano l'attività.

2. La vigilanza sugli Enti, Istituzioni, Aziende e Società a partecipazione comunale è di competenza della Giunta comunale.

3. La Giunta comunale riferisce annualmente al Consiglio comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dagli Enti, Istituzioni, Aziende e Società a partecipazione comunale. A tal fine gli organi di detti Enti, Istituzioni, Aziende e Società devono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della loro situazione economico-finanziaria e dei risultati conseguiti.

ART. 115 - FORME ASSOCIATE

1. Il Comune per la gestione associata o per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi o per la definizione e l'attuazione di opere, interventi e programmi può costituire o partecipare a consorzi, associazioni, fondazioni e stipulare convenzioni o concludere accordi di programma.

CAPO XI: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 116 - INDIRIZZI

1. L'Amministrazione comunale individua nei mezzi finanziari ordinari e straordinari lo strumento indispensabile e necessario per poter soddisfare nel migliore dei modi i bisogni della collettività.

2. La programmazione finanziaria, annuale e pluriennale è la base attraverso la quale vengono ricercate ed individuate le fonti dei finanziamenti, la loro acquisizione e la relativa destinazione.

ART. 117 - PRINCIPI

1. L'attività finanziaria ed economica del Comune è posta in essere per promuovere e procurare le risorse e le ricchezze occorrenti al raggiungimento e conseguimento dei propri fini e per destinarle a tali scopi.

2. L'Amministrazione comunale si propone di non chiedere ai cittadini risorse economiche superiori a quelle che effettivamente occorrono per la realizzazione ed il compimento degli scopi riconosciuti necessari per la collettività.

ART. 118 - FINANZA LOCALE

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla Legge dello Stato.

2. Il Comune, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe di competenza.

ART. 119 - INVESTIMENTI

1. Il Comune considera gli investimenti finanziari uno degli strumenti attraverso il quale è possibile costruire opere pubbliche, dare un moderno assetto urbanistico al territorio comunale ed attuare tutti i servizi ritenuti utili al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

2. A tal scopo, secondo le risorse ed i beni disponibili, attiva operazioni creditizie sulla base dell'importanza e dell'urgenza degli scopi da raggiungere.

ART. 120 - BILANCIO

1. Il Bilancio di Previsione è lo strumento imprescindibile dell'Amministrazione comunale per determinare quali sono i bisogni della collettività, ricercare i mezzi per farvi fronte ed avere il controllo della relativa gestione.

2. Il Bilancio di Previsione, per rispondere alla reale situazione umana, sociale ed economica della comunità, è impostato tenendo conto della complessa e multiforme legislazione finanziaria esistente; dell'esatta e migliore conoscenza di criteri tecnico-contabili; della migliore formulazione, rilevazione ed elaborazione dei dati e di eventuali indagini economico-statistiche ed è inteso come studio, analisi e coordinamento preventivo di tutti i fatti che si presume occorreranno allo svolgimento della gestione cui si riferiscono le previsioni.

3. L'Amministrazione comunale individua nel Bilancio di Previsione il documento contabile atto a:

a) individuare e stabilire le priorità e i bisogni che si presume avrà il Comune nell'esercizio finanziario di riferimento ed a predisporre i conseguenziali mezzi occorrenti al loro soddisfacimento;

- b) affermare il concetto del diritto dei cittadini a conoscere l'uso fatto del pubblico denaro;
- c) consentire l'applicazione dei tributi;
- d) indicare le direttive e le norme guida di azione amministrativa;
- e) regolare il mandato degli Amministratori attraverso l'indicazione dei limiti delle spese e l'obbligo a non attivare impegni di spesa non giustificati;
- f) imporre la necessità del rendiconto onde dimostrare per quali importi si sono avverate le entrate previste ed entro quali cifre fu provveduto agli impegni ed alla erogazione delle spese.

4. Il Bilancio di Previsione è deliberato dal Consiglio comunale osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio economico e finanziario e pubblicità.

5. Le spese non possono essere assunte senza la preventiva attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

ART. 121 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel Rendiconto, che comprende il conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio.

2. La Giunta comunale allega al Rendiconto una Relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il Rendiconto della gestione è deliberato dal Consiglio comunale nei termini di legge, secondo le procedure previste dal Regolamento di contabilità.

4. Al Rendiconto della gestione è allegata anche la relazione dell'Organo di Revisione contabile.

ART. 122 - TESORERIA

1. Il Comune ha un Servizio di Tesoreria attraverso il quale provvede alla riscossione di tutte le entrate ed al pagamento di tutte le spese di pertinenza comunale.

2. Il Servizio di Tesoreria è affidato a privati, Istituti di Credito, ecc., attraverso le forme di appalto previste dalla legge.

3. I rapporti tra Comune e Tesoriere sono regolati dalle Leggi e dai Regolamenti esistenti in materia di contabilità e da apposita convenzione.

ART. 123 - ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Il Comune provvede, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, mediante contratti, agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate ed alle locazioni.

2. La stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determina del Responsabile del procedimento di spesa, che dovrà contenere il fine che con il contratto si vuole perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali; le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.

3. In rappresentanza del Comune, nella stipula dei contratti, interviene sulla base delle rispettive competenze, un Dirigente o Funzionario Responsabile di struttura apicale.

ART. 124 - CONTRATTI

1. Il Comune riconosce nell'Albo permanente dei fornitori lo strumento d'individuazione di società ed imprenditori di comprovata affidabilità cui far ricorso nel caso di gestione di forniture e manutenzioni.

2. L'apposito Regolamento comunale per la disciplina dei contratti costituisce lo strumento normativo di elaborazione dell'applicazione concreta dei principi sopra indicati.

ART. 125 - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio comunale nei modi, nei tempi e con le forme stabilite dalla Legge.

2. La durata in carica dei Revisori, la loro possibile rielezione, e la revoca sono fissate dalla Legge.

3. Le modalità attuative della collaborazione del Collegio dei Revisori con gli Organi Comunali e le modalità di espletamento del mandato sono regolate, oltre che dalle Leggi esistenti in materia, dall'apposito Regolamento Comunale di contabilità.

4. I Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5. I Revisori possono esprimere, mediante apposite relazioni, rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il Collegio dei Revisori collabora con il Sindaco, il Consiglio e la Giunta comunale per la migliore gestione economica dell'Ente esprimendo le proprie osservazioni e suggerimenti al Sindaco, al Consiglio e alla Giunta stessi per la loro valutazione ed eventuale assunzione dei provvedimenti di competenza.

ART. 126 - REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

1. Con apposito regolamento vengono disciplinate le procedure di contabilità.

ART. 127 - BENI, DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali, beni patrimoniali indisponibili, beni patrimoniali disponibili.

2. Il demanio comunale ed il patrimonio indisponibile sono costituiti da tutto il complesso dei beni posseduti dal Comune a titolo pubblico.

3. Il patrimonio disponibile è costituito da tutto il complesso dei beni posseduti dal Comune a titolo privato.

4. Il regime giuridico dei beni demaniali e patrimoniali è disciplinato dalla legge.

5. Il Comune è dotato dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali.

6. L'inventario viene rivisto, di regola, ogni dieci anni.

7. Le modalità di redazione, di tenuta, di gestione e responsabilità dell'inventario sono disciplinate dal Regolamento comunale di contabilità.

CAPO XII: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 128 - VERIFICA STATUTARIA

1. La Commissione speciale per l'elaborazione dello Statuto esaurisce i suoi compiti con l'approvazione dell'atto fondamentale. A seguito di tale approvazione essa è sostituita dalla Commissione permanente per l'attuazione dello Statuto con funzioni di coordinamento per la stesura dei Regolamenti; di sovrintendenza alla adozione dei provvedimenti organizzatori per l'attuazione degli istituti richiamati e per la predisposizione di proposte modificative o integrative dello Statuto stesso.

ART. 129 - ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. Il Segretario Generale o, se nominato, il Direttore Generale, con proprio provvedimento, indicherà il Responsabile che dovrà curare l'intero iter di approvazione di ciascun Regolamento previsto dal presente Statuto e non ancora approvato.

2. In attesa dell'entrata in vigore di un'organica normativa, continuano ad applicarsi le norme dei Regolamenti in vigore se non incompatibili con la legge ed il presente Statuto.

ART. 130 - MODIFICAZIONI, ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa, salvo modifiche disposte dalla legge, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica.

4. Lo Statuto entra in vigore dopo che è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni interi e consecutivi.

ART. 131 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia, in particolare al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.